



SENT. N. _____

CRON.N. _____

R.G. N. 3911/2002

REP. N. _____

Emessa il: 15.05.2003

Depositata il: _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dott. ANTONIO TOMA

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3911/2002 Ruolo Generale promossa

D A:

S.G., residente a, via,
elettivamente domiciliata in Bologna, via Ranzani n° 5/11 presso lo studio dell'Avv. Luca
Armaroli, che la rappresenta e difende con mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

C O N T R O

TELECOM ITALIA S.p.a., Unità Territoriale clienti Centro-Nord, corrente a Milano,
Piazza degli Affari n° 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in Bologna, via Massone n° 14 presso lo studio dell'Avv. Franco Selvatici, che lo
rappresenta e difende con mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attrice chiede: “ Di accertare e dichiarare che la società convenuta ha illegittimamente richiesto, ricevuto trattenuto somme non dovute, ritenuto che tale condotta costituisca indebito arricchimento ai sensi dell'art.2033 c.c., e che, nonostante i solleciti, non aveva provveduto alla restituzione dell'indebito, condannare la convenuta società alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di €837,28, al netto di quanto effettivamente dovuto quale legittimo contributo per l'attivazione.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 10.06.2002, G. S. evocava in giudizio, dinanzi a questa Autorità Giudiziaria, TELECOM ITALIA S.p.A., per i motivi che qui di seguito vengono succintamente sottolineati:

- che, l'odierna attrice, ha richiesto e ottenuto l'attivazione del servizio telefonico TELECOM ITALIA, presso la propria abitazione ed è attualmente titolare dell'utenza
- che, con prassi irrituale e illecita, nella fase precontrattuale, operatori del servizio 187, hanno indebitamente richiesto, condizionando a tale versamento l'attivazione della linea, il pagamento dell'importo di € 837,28, asseritamente dovuto quale “contributo impianto per il tratto di linea fuori dal perimetro abitato”;
- che, come si può vincere dall'allegata documentazione, il futuro utente avrebbe dovuto integrare il versamento iniziale con ulteriori €741,52, per coprire, sempre per dichiarata e non provata esigenza dell'impresa, i costi di installazione dell'impianto in “luogo non servito dalla rete telefonica” (circostanza manifestamente falsa), ed effettuare i lavori che si sarebbero resi necessari, “a seguito del sopralluogo effettuato dal personale

tecnico” dell’Azienda;

- che, onde precostruirsi una idonea “copertura” a tale arbitraria quanto manifestamente infondata pretesa, la TELECOM richiedeva in forma scritta la restituzione, debitamente controfirmata, delle clausole aggiuntive nelle quali l’utente si sarebbe dovuto impegnare a dichiarare la propria conoscenza della necessità di superiori lavori;
- che, si trattava, evidentemente, di un tentativo di mettersi al riparo, con una accettazione espressa di clausole manifestamente illecite, da eventuali rivalse dell’utente, costretto a subire quello che non esitiamo a definire un vero e proprio tentativo di estorsione.

Giova ricordare che l’impresa nazionale di telefonia opera condizioni monopolistiche tale che, pur essendo astrattamente obbligata a fornire i servizi la cui erogazione resta di fatto esclusiva, impone ai clienti condizioni di contratto vessatorie ed in tale fattispecie anche illecite ed abusive.

Per la necessità di ottenere la linea telefonica (non sussistono offerte alternative sul mercato) l’odierna attrice, effettuò il versamento non dovuto (senza il quale la TELECOM non avrebbe provveduto all’attivazione), pur senza sottoscrivere la fittizia adesione alla superiori clausole e la conoscenza dei finti lavori (ovviamente insospettata dall’inusuale richiesta e intenzionata a non pregiudicare i propri legittimi diritti di rivalsa).

Le rimostranze verbali dell’attrice rimanevano senza esito, come la ulteriore diffida scritta inviata dallo scrivente procuratore.

È di tutta evidenza come tale condotta, oltre che manifestamente in mala fede (per non parlare dei profili di rilevanza penale), integra gli estremi di cui all’art.2033 c.c., e legittima la signora S. ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato.

Secondo il rito, si costituiva la TELECOM ITALIA, la quale mediante articolate argomentazioni chiedeva di respingere la domanda attrice.

Ciò premesso,

all’udienza del 07.10.2002 era presente solo la parte attrice, mentre all’udienza del 03.12.2002 si erano presentate entrambe le parti.

Venivano ammesse le prove e la causa rinviata al 13.02.2003, data nella quale venivano

sentiti i testi C....., S e C

A questo punto, il Giudice, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15.05.2003, data in cui la stessa veniva posta in decisione ex art.321, 1° comma, c.p.c..

Inoltre, deve, essere evidenziato come il tentativo di conciliazione non abbia sortito il suo effetto ex art.320, 1° comma c.p.c..

Altresì, revoca la contumacia della convenuta dichiarata nella prima udienza di comparizione (07.10.2002).

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata nell'interesse della signora G. S. è fondata e, perciò deve essere accolta.

THEMA DECIDENDUM

Nella causa civile promossa da G. S. contro TELECOM ITALIA S.p.A., avente per oggetto la restituzione di una somma di denaro, il Giudice, alla luce de risultanze processuali, accoglie la domanda attorea.

A tale decisione si deve pervenire per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, preme osservare come l'attrice abbia effettuato il pagamento alla TELECOM di €741,52 per ottenere l'attivazione di una linea telefonica fuori dal perimetro abitato; ciò poiché secondo la convenuta era necessario coprire i costi di installazione dell'impianto in luogo non servito dalla rete telefonica ed effettuare i lavori che, si sarebbero resi necessari. Inoltre, va rilevato come nella realtà la TELECOM ha lasciato lo stesso impianto telefonico che prima era intestato al precedente inquilino e che nessun nuovo lavoro era stato eseguito.

Quanto al primo profilo risulta che l'impianto già collegato alla rete è rimasto inalterato e, quindi, non rappresenta un nuovo impianto bisognoso di altro cavo e cavetto; d'altra parte, tale situazione non aveva reso necessario altra opera aggiuntiva.

Sotto il profilo giuridico, pertanto, la situazione venutasi a determinare pare configurare un ipotesi di indebito arricchimento, disciplinato dall'art.2033, c.c.. Alla luce di codeste osservazioni, dalla documentazione allegata in atti, dalle risultanze processuali e dalle

dichiarazioni testimoniali, il Giudice, come anzidetto, accoglie la domanda “de qua”.

Le spese del seguente giudizio seguono la soccombenza, esse, pertanto, si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, Dott. A. Toma, definitivamente pronunciandosi, nella causa civile in intestazione, promossa da:

G. S.

contro

TELECOM ITALIA S.p.A.,

ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,

CONDANNA,

la suddetta convenuta alla restituzione in favore dell’attrice della somma di €837,28,

CONDANNA,

altresì, la suddetta convenuta, alle spese di causa, che si liquidano in complessivi €975,54, di cui €86,54 per spese, €491,00 per competenze ed €398,00 per onorari, oltre IVA e C.N.A.P., nonché il 10% ex art.15 Tariffa Professionale Forense, come per Legge.

La sentenza è esecutiva ope legis ex art.282, c.p.c..

Così deciso, in Bologna il _____

Il Cancelliere

.....

Il Giudice di Pace

Dott. Antonio Toma

Depositata in Cancelleria

il